

REGIONE DEL VENETO



ULSS4
VENETO ORIENTALE

Allegato A - Capitolato Tecnico

PROCEDURA NEGOZIATA SUL PORTALE SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B, D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, RECANTE: "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE" PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE *FULL RISK* DELL'APPARECCHIATURA RADIOLOGICA FORNITA DA PHILIPS INSTALLATA PRESSO LA U.O. RADIOLOGIA DEL P.O. DI SAN DONA' DI PIAVE

NUMERO GARA SIMOG 8001356

CIG 8576125A3A

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 Premessa

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina la fornitura del servizio di gestione e manutenzione *full risk* dell'apparecchiatura radiologica in proprietà dell'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" installata presso la U.O. Radiologia del P.O. di San Dona' di Piave, dei relativi componenti, accessori, *software* e dispositivi ad essa funzionalmente annessi.

Scopo del servizio è quello di assicurare la funzionalità e l'efficienza di detta apparecchiatura, tramite l'organizzazione e l'esecuzione delle attività di manutenzione nel seguito descritte, al fine di garantire il massimo supporto ai processi clinici aziendali.

Il servizio di gestione e manutenzione dell'apparecchiatura dovrà apportare i seguenti vantaggi: aumento del grado di efficienza e di efficacia delle attività legate all'utilizzo delle apparecchiature di cui si tratta; maggiore continuità d'esercizio; affidamento ad un unico referente di varie attività ausiliarie; possibilità di usufruire delle competenze maturate dalla ditta nell'ambito della manutenzione; possibilità di operare a costi certi e programmabili; realizzazione di economie di risorse sia finanziarie sia umane.

Il raggiungimento di tali obiettivi dovrà basarsi sull'utilizzo di moderne tecniche di gestione e di strumenti informatici, che garantiscano un miglioramento delle attività di controllo ed un aumento della conoscenza dello stato delle apparecchiature.

Art. 2 Oggetto e valore stimato dell'appalto

La ditta dovrà eseguire le attività descritte al successivo art. 5 del presente capitolato speciale, per un periodo di 24 mesi, decorrenti dalla data indicata in contratto.

L'apparecchiatura oggetto del servizio di cui si tratta e la relativa ubicazione sono le seguenti:

PRODUTTORE	MODELLO	MATRICOLA	SEDE
PHILIPS MEDICAL SYSTEM	DIGITAL DIAGNOST CLASSIC	0902119	P.O. SAN DONA' DI PIAVE

L'appalto di cui si tratta comprende l'esecuzione delle prestazioni e dei servizi di seguito elencati:

- a) verifiche periodiche funzionali e di sicurezza elettrica e controlli di qualità;
- b) manutenzione preventiva programmata;
- c) manutenzione correttiva;
- d) fornitura di tutte le parti di ricambio (quali ad esempio: tubi radiogeni, batterie, ecc.);
- e) reperimento di *password*, *software* e documenti necessari all'attività manutentiva;
- f) attività di supporto ai controlli di qualità;

- g) ritiro e smaltimento delle parti di ricambio e materiali di consumo esausti;
- h) ogni altra attività necessaria al corretto funzionamento delle apparecchiature oggetto di gara;
- i) call center.

I servizi dovranno essere svolti nel massimo rispetto dell'ambiente, contenendo i rifiuti prodotti, smaltendo materiali e rifiuti in modo appropriato, ecc..

A completamento di tutte le attività tecniche richieste nel presente appalto, qualora nel corso delle attività tecnico/manutentive si rilevasse la presenza di apparecchiature sanitarie in locali non idonei, o altresì si rilevassero situazioni impiantistiche pericolose per l'operatore o per il paziente, è obbligo del Direttore Tecnico o suo delegato comunicare tempestivamente e per iscritto al DEC o quanto rilevato.

Il valore complessivo stimato dell'appalto, determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, D. Lgs. 50/2016, è pari a Euro 75.000,00 (al netto dell'onere dell'IVA).

Le quantità indicate potranno variare in più o in meno del 20% (ventipercento), in relazione all'effettivo fabbisogno dell'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" senza che per questo la Ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazioni di prezzo.

Art. 3 Durata dell'appalto

Il presente appalto avrà la durata di 24 mesi, decorrenti dalla data che sarà indicata nel contratto.

Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, venisse attivato servizio analogo a quello oggetto del presente appalto a seguito di gara regionale o di convenzione Consip, l'Azienda Ulss avrà la facoltà di recedere dal contratto con la Ditta aggiudicataria, mediante invio di apposita nota con P.E.C con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile e dell'art. 21 *sexies* della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell' art. 1373 – II comma – del Codice Civile.

Art. 4 Apparecchiature radiologiche

L'apparecchiatura oggetto del servizio è la seguente:

PRODUTTORE	MODELLO	MATRICOLA	SEDE
PHILIPS MEDICAL SYSTEM	DIGITAL DIAGNOST CLASSIC	0902119	P.O. SAN DONA' DI PIAVE

Art. 5 Prestazioni e servizi oggetto dell'appalto

La ditta, avvalendosi della propria organizzazione, attrezzature e personale tecnico specializzato, si impegna ad eseguire i servizi e ad effettuare le prestazioni di seguito descritte da espletarsi durante il normale orario di lavoro, come indicato ai successivi artt. 5.3.1.2 "*Tempo di risposta, tempo di intervento e tempo di risoluzione*" e 6.2 "*Orario*" del presente capitolato speciale d'appalto.

I servizi descritti nel presente articolo sono volti ad assicurare il perfetto funzionamento delle apparecchiature di cui si tratta per la necessaria continuità di erogazione delle attività cliniche legate allo stesso normale funzionamento.

La ditta dovrà comunque farsi carico di tutti i servizi e le attività di gestione delle

apparecchiature di cui si tratta, liberando l'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" da qualsiasi incombenza ed onere, secondo quanto espressamente previsto nel presente capitolato speciale e nella restante documentazione di gara.

L'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" potrà far eseguire a terzi gli interventi che la ditta non eseguirà in ottemperanza alle prescrizioni del presente capitolato speciale, con i costi a totale carico della ditta.

5.1 Verifiche periodiche funzionali e di sicurezza elettrica e controlli di qualità

Per servizio di verifiche periodiche funzionali e di sicurezza elettrica, e controlli di qualità si intende l'esecuzione degli esami a vista, delle misure strumentali e delle prove, da svolgersi su tutte le apparecchiature oggetto del presente appalto, con periodicità annuale, salva diversa periodicità prescritta dal produttore dell'apparecchiatura e riportata nei manuali specifici delle attrezzature e con le modalità pure ivi previste e, comunque, in conformità a tutte le direttive CEE, alle normative CEI ed UNI ed a ogni altra normativa vigente in materia ed applicabile al momento dell'esecuzione delle attività.

Sono inclusi nel servizio gli eventuali ricambi e materiali di consumo, secondo quanto previsto al successivo art. 5.5 "*Fornitura di parti di ricambio, materiali soggetti ad usura ed accessori*".

Tale attività di verifica deve essere svolta esclusivamente da personale tecnico qualificato e dotato della necessaria strumentazione su tutte le apparecchiature presenti a vario titolo e poste sotto contratto e oggetto di tale attività.

Come previsto dal successivo art. 7.2 "*Rapporti di lavoro*", i risultati delle prove e delle verifiche devono essere registrati su apposite schede, con l'apposizione del timbro della ditta, sottoscritti dal tecnico esecutore qualificato e dal DEC o suo delegato per l'area sicurezza e qualità che dovranno contenere:

- ✓ i dati relativi identificativi dell'apparecchiatura;
- ✓ i valori rilevati;
- ✓ i valori di riferimento;
- ✓ l'identificazione dello strumento analizzatore (compresa data, numero e scadenza del certificato dell'ultima taratura);
- ✓ l'esito;
- ✓ data e ora verifica.

All'esito negativo di verifica di sicurezza dovrà essere effettuato un intervento di manutenzione correttiva a carico della ditta.

La ditta dovrà concordare con il DEC il calendario annuale delle date di esecuzione delle verifiche periodiche di sicurezza, di cui al successivo art. art. 7.1 "*Calendari*", calendario da predisporre tenendo naturalmente conto della periodicità prescritta dalla normativa o dal costruttore.

Allo scopo, la ditta provvederà ad inviare una proposta ai suddetti servizi per la relativa verifica e conferma.

Qualora le suddette azioni venissero svolte in ritardo rispetto al piano di verifiche predisposto, la ditta incorrerà nella relativa penale prevista all'art. 23 "*Penalità*".

Per questo tipo di attività periodica, ovvero le verifiche di sicurezza, la ditta è tenuta a comunicare per iscritto senza indugio al DEC eventuali non conformità rilevate cui dovrà far seguito un intervento di manutenzione correttiva, al fine di ripristinare la rispondenza alle

norme di sicurezza vigenti.

In mancanza di tale comunicazione la ditta sarà ritenuta responsabile per le conseguenze derivanti da guasti, incidenti, malfunzionamenti causati dall'uso dell'apparecchio oggetto di detta comunicazione.

5.1.1 Rimozione delle non conformità

Gli interventi tecnici di rimozione delle non conformità alle norme CEI saranno rivolti alla eliminazione delle violazioni evidenziate dalla esecuzione delle verifiche periodiche di sicurezza elettrica e dei controlli funzionali delle apparecchiature in uso presso la Azienda Ulss ed oggetto del presente appalto.

5.2 Manutenzione preventiva programmata

Per manutenzione preventiva deve intendersi la periodica esecuzione di tutte quelle operazioni di controllo e messa a punto tendenti ad assicurare il normale e perfetto funzionamento delle apparecchiature tramite la prevenzione dei guasti ed atte a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un'attrezzatura o apparecchiatura oggetto dell'appalto.

La cadenza delle manutenzioni programmate dovrà essere di almeno n. 4 visite annue e, comunque, dovrà essere conforme a quanto prescritto dal costruttore e riportato nel manuale di servizio di ogni apparecchiatura.

La ditta dovrà concordare con il DEC il calendario annuale delle date di esecuzione delle operazioni di manutenzione preventiva.

Pertanto, come previsto dal successivo art. 7.1 "*Calendari*" del presente capitolato speciale, dovrà essere predisposto dalla ditta un piano di manutenzione preventiva consistente nella programmazione di manutenzioni periodiche, cicliche su condizione ecc. con frequenza adeguata alle caratteristiche costruttive e di funzionamento delle apparecchiature ed il loro specifico uso.

In detto piano dovrà essere descritta la tipologia, la durata media e le relative periodicità di esecuzione dell'attività di manutenzione preventiva programmata, allegando altresì la descrizione analitica delle procedure utilizzate e un *fac-simile* della documentazione rilasciata.

Sarà a carico della ditta il reperimento di *password*, *software* e documenti necessari all'attività manutentiva.

Sono inclusi nel servizio gli eventuali ricambi e materiali di consumo soggetti ad usura e/o sostituzione periodica, secondo quanto previsto al successivo 5.5 "*Fornitura di parti di ricambio, materiali soggetti ad usura ed accessori*".

Tutti i materiali sostituiti nel corso della manutenzione dovranno essere originali o comunque compatibili, come previsto al successivo 5.5 "*Fornitura di parti di ricambio, materiali soggetti ad usura e accessori*".

Detti materiali dovranno essere descritti analiticamente nei rapporti di lavoro emessi dal tecnico manutentore, congiuntamente alla motivazione che ha indotto la sostituzione.

Le attività di manutenzione preventiva devono concludersi con le verifiche funzionali secondo i protocolli previsti per la specifica tipologia di apparecchiatura e/o indicazione del costruttore.

Come previsto dal successivo art. 7.2 "*Rapporti di lavoro*", i rapporti di lavoro devono essere in italiano, devono essere sottoscritti dal tecnico che ha eseguito la manutenzione e dal DEC

o da un suo delegato e devono contenere:

- ✓ tutti i dati necessari all'individuazione univoca dell'apparecchiatura (inventario, tipologia, modello e matricola)

e a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ data di esecuzione dell'attività;
- ✓ i valori rilevati;
- ✓ i valori di riferimento;
- ✓ i dati identificativi dello strumento analizzatore (compresa data, numero e scadenza del certificato dell'ultima taratura);
- ✓ la *check-list* delle operazioni previste e quelle effettivamente effettuate;
- ✓ i materiali utilizzati (parti di ricambio, materiali soggetti ad usura, materiali consumabili) e la motivazione della loro sostituzione.

5.3 Manutenzione correttiva ordinaria

Per manutenzione correttiva si intendono tutte quelle procedure atte ad accertare la presenza di un guasto o di un malfunzionamento di un'apparecchiatura ed individuarne la causa, ad adottare tutte le misure per garantirne il ripristino delle normali condizioni di funzionamento, il controllo, la verifica finale della funzionalità e le prove previste dalla norma conformemente a quanto prescritto nelle normative CEI generali e CEI particolari applicabili e se del caso, l'esecuzione della verifica di sicurezza elettrica.

Tutti i materiali eventualmente sostituiti nel corso della manutenzione necessari alla risoluzione del guasto o del malfunzionamento dovranno essere originali o comunque compatibili, come previsto al successivo 5.5 "*Fornitura di parti di ricambio, materiali soggetti ad usura e accessori*".

I costi dei materiali di ricambio saranno a carico della ditta.

In particolare, dovranno essere incluse anche le seguenti attività:

- ✓ attuare le azioni conseguenti le verifiche di sicurezza ed i controlli funzionali;
- ✓ attuare le prescrizioni derivanti da eventuali avvisi di sicurezza e/o previste dalla normativa vigente relativa alla sicurezza e dei pazienti;
- ✓ effettuare interventi in numero illimitato per l'eliminazione di eventuali guasti delle apparecchiature, segnalati o riscontrati in occasione delle chiamate o durante l'intervento stesso.

Restano escluse invece tutti gli interventi necessari per ripristinare i danni "accidentali" che non sono legati al normale utilizzo del dispositivo quali ad esempio urto, caduta, strappo etc..

Per i suddetti casi la ditta dovrà produrre circostanziata relazione verso la quale l'Azienda potrà opporre eventuali controdeduzioni prima di accordare il riconoscimento dell'onere extracontrattuale. Tali costi saranno fatturati separatamente.

E' compresa nel servizio anche la riparazione degli accessori e delle componenti secondarie e/o funzionalmente annesse, anche quelli non inventariabili (quali ad esempio, generatore ad alta frequenza, tubo radiogeno, tavolo portapaziente, detettore digitale dinamico, *consolle* di comando), delle apparecchiature oggetto dell'appalto.

L'inosservanza delle specifiche richieste è soggetta a penale come definito dall'art. 23 "*Penalità*".

5.3.1 Modalità operative

Ferma restando la facoltà dell'appaltatore di svolgere le attività connesse al servizio nel modo che riterrà più opportuno, la loro esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo ragionevole pregiudizio alla utilizzazione delle apparecchiature da parte dei reparti sanitari, in relazione al tipo e all'entità degli interventi. Nell'esecuzione degli interventi la ditta dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed impiegare materiale originale e/o certificato compatibile ed appropriato agli impieghi.

5.3.1.1 Registrazione delle chiamate

La ditta dovrà organizzarsi in modo da mettere a disposizione della Azienda Ulss un recapito sempre attivo capace di ricevere ogni tipo di richiesta, da intendersi telefonica o mediante altra modalità.

Con la registrazione dovranno essere annotate almeno le seguenti informazioni di base:

- ✓ data e ora della chiamata;
- ✓ unità operativa (U.O.) e generalità del richiedente;
- ✓ tipo di apparecchiatura;
- ✓ numero di inventario dell'apparecchiatura;
- ✓ causa della chiamata.

Gli estremi di tale recapito dovranno essere indicati in fase di avvio dell'esecuzione del contratto. I tempi di intervento e di risoluzione ammessi sono stati suddivisi in relazione alla tipologia di guasto: Bloccante e Non Bloccante.

Il guasto su un'apparecchiatura è di tipo "*Bloccante*" quando l'apparecchiatura è completamente non funzionante o qualora il conseguente mancato o parziale utilizzo dell'apparecchiatura in esame impedisca il normale svolgimento dell'attività clinica della struttura operativa cui l'apparecchiatura concorre all'erogazione.

Il guasto su un'apparecchiatura è di tipo "*Non Bloccante*" qualora il guasto non impedisca il normale svolgimento dell'attività clinica della struttura operativa cui l'apparecchiatura concorre all'erogazione.

5.3.1.2 Tempo di risposta tempo di intervento, tempo di risoluzione

a) Tempo di risposta

La Ditta dovrà garantire un tempo di risposta massimo di 2 ore lavorative per tutte le chiamate. Per "risposta" alla unità operativa richiedente l'intervento si intende fornire, laddove possibile, un primo supporto, magari anche solo telefonico, allo scopo di minimizzare il disagio per gli utilizzatori e il disservizio all'utenza.

b) Tempo di intervento

La ditta dovrà rispettare i tempi di intervento massimi ed inderogabili indicati nella tabella sottostante, fermi ed impregiudicati i casi di particolare gravità per i quali sarà richiesto l'immediato intervento.

TEMPI DI INTERVENTO MASSIMI ED INDEROGABILI

GUASTO BLOCCANTE	4 ORE SOLARI DALLA RICHIESTA DI INTERVENTO O SEGNALAZIONE DEL GUASTO (la ditta deve intervenire nelle 4 ore successive all'apertura della chiamata se quest'ultima viene comunicata durante le ore di apertura del call center. Se la chiamata viene aperta fuori dall'orario del call center tale intervallo verrà conteggiato all'apertura successiva).
GUASTO NON BLOCCANTE	8 ORE SOLARI DALLA RICHIESTA DI INTERVENTO O SEGNALAZIONE DEL GUASTO (la ditta deve intervenire nelle 8 ore successive all'apertura della chiamata se quest'ultima viene comunicata durante le ore di apertura del <i>call center</i> . Se la chiamata viene aperta fuori dall'orario del <i>call center</i> tale intervallo verrà conteggiato all'apertura successiva).

Con tempo di intervento si intende l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è notificato alla Ditta aggiudicataria e il momento in cui ha inizio l'intervento di manutenzione in loco

In caso in cui il referente del reparto per necessità operative o di disponibilità di accesso ecc. richiedesse di intervenire in modo programmato, il tempo di intervento cui la ditta deve attenersi è quello concordato (comunque non inferiore a quanto previsto in capitolato).

c) Tempo di risoluzione

La ditta dovrà rispettare i tempi di risoluzione massimi ed inderogabili indicati nella tabella sottostante.

TEMPI DI RISOLUZIONE MASSIMI ED INDEROGABILI	
GUASTO BLOCCANTE	96 ORE SOLARI DALLA RICHIESTA DI INTERVENTO O SEGNALAZIONE DEL GUASTO (escluso sabato, domenica e festivi).
GUASTO NON BLOCCANTE	120 ORE SOLARI DALLA RICHIESTA DI INTERVENTO O SEGNALAZIONE DEL GUASTO (escluso sabato pomeriggio, domenica e festivi).

In caso di mancanza di pezzi di ricambio di immediata reperibilità, la risoluzione del problema dovrà comunque avvenire entro i tempi massimi di cui alla tabella sopra riportata.

Qualora, in casi da considerare del tutto eccezionali, la ditta non sia in grado di rispettare i tempi di intervento e/o di risoluzione previsti, dovrà darne immediata comunicazione al DEC e nel contempo dovrà fornire adeguata motivazione scritta entro 48 h dalla chiamata.

In caso di accettazione dell'Azienda Ulss, della motivazione presentata, determinerà la sospensione dei termini per il calcolo del disservizio e l'applicazione delle relative penali.

La ditta dovrà addurre comprovata evidenza documentale per ogni caso in cui non riuscisse a ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

L'analisi di tali evidenze documentali verrà effettuata congiuntamente, al momento della consegna dei report previsti.

5.3.1.3 Chiusura dell'intervento

La ditta, al termine di ogni intervento di manutenzione, dovrà redigere un rapporto di intervento, il quale dovrà essere obbligatoriamente firmato dal consegnatario dell'apparecchiatura o suo delegato, come previsto dal successivo art. 7.2 "Rapporti di lavoro".

Nel caso eccezionale in cui non sia possibile far firmare il rapporto di intervento al consegnatario o suo delegato contestualmente alla conclusione dell'intervento, questo dovrà essere immediatamente comunicato e inviato al DEC.

Al termine della manutenzione correttiva, in base alla tipologia di intervento svolto, dovrà essere eseguita la verifica di sicurezza elettrica e le eventuali verifiche funzionali secondo i protocolli previsti per la specifica tipologia di apparecchiatura.

Il mancato rispetto dei tempi per l'esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva costituirà inadempimento contrattuale e quindi determinerà l'applicazione delle **penali** previste dal successivo art. 23 "Penalità".

5.3.1.4 Apparecchiature non riparabili

Nel caso in cui la ditta ritenga un'apparecchiatura non riparabile per motivi tecnici dovrà comunicarlo formalmente all'Azienda Ulss, fornendo la documentazione dalla quale tale condizione risulti oggettivamente (per es.: relazione tecnica con allegata dichiarazione del produttore di eccessiva obsolescenza con conseguente impossibilità di reperire le parti di ricambio oppure di garantire le originali condizioni prestazionali e di sicurezza, ecc.).

L'Azienda Ulss si riserva la facoltà di valutare il contenuto della documentazione presentata dalla ditta.

Per ogni apparecchiatura di cui sarò proposto il "fuori servizio" o il "fuori uso", dovrà essere redatta specifica relazione che ne illustri i motivi.

Tali relazioni dovranno essere esclusivamente comunicate e/o trasmesse alla Azienda Ulss immediatamente, una volta completati tutti gli accertamenti tecnici ritenuti necessari e/o previsti dalle vigenti normative.

Analoga procedura dovrà essere rispettata per le apparecchiature per le quali non siano disponibili le parti di ricambio originali delle case costruttrici e/o esclusiviste, ed in particolare le relazioni dovranno ottenere la dichiarazione delle ditte costruttrici e/o esclusiviste della non reperibilità dei ricambi nell'ambito del territorio nazionale e dei paesi d'origine delle stesse ditte.

5.4 Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intendono tutte quelle attività atte a migliorare la funzionalità o la sicurezza delle apparecchiature e non riconducibili a quanto previsto ai precedenti articoli.

Rientrano tra tali attività, a titolo indicativo e non limitativo:

- a) l'aggiornamento tecnico a seguito di modifiche e/o introduzioni di nuove disposizioni normative o legislative;
- b) l'opportunità di potenziamento delle apparecchiature individuate dalla Azienda Ulss ed atte a conseguire migliori risultati dal punto di vista assistenziale, diagnostico e terapeutico;
- c) trasferimenti di apparecchiature con le conseguenti operazioni di smontaggio e riattivazione funzionale.

La ditta, per ciascun intervento di manutenzione straordinaria, si impegna, inoltre, ad elaborare e a fornire alla Azienda Ulss le specifiche tecniche ed i documenti, compresi i computi metrici estimativi che quest'ultima riterrà necessari per effettuare le proprie valutazioni.

In caso di spostamento di apparecchiature la ditta dovrà indicare preventivamente alla direzione lavori tutti gli adeguamenti e/o predisposizioni impiantistiche e strutturali eventualmente necessarie e propedeutiche a detto spostamento, che restano a carico della Azienda Ulss. La redazione di tali studi non comporta compenso economico.

5.5 Fornitura di parti di ricambio, materiali soggetti ad usura e accessori

La ditta provvederà alla fornitura delle parti di ricambio dei materiali ed accessori necessari a garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature oggetto dell'appalto (quali, ad esempio: tubi radiogeni, batterie, etc.) e dei materiali soggetti ad usura.

Si intendono per parti di ricambio anche tutti i componenti secondari ed accessori funzionalmente annessi alle apparecchiature oggetto dell'appalto quali a titolo di esempio i monitor, P.C., UPS, accessori per posizionamento paziente, ed eventuale altro materiale si rendesse necessario strettamente attinente al servizio in oggetto.

Le parti di ricambio, i materiali e gli accessori impiegati per l'effettuazione di ognuna delle tipologie di intervento indicate all'art. 5.5 "*Fornitura di parti di ricambio, materiali soggetti ad usura ed accessori*" dovranno essere nuovi, originali (e quindi approvati dal costruttore nel pieno rispetto delle direttive CEE applicabili) e garantiti.

E' consentito l'utilizzo di parti di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali nei seguenti casi:

- ✓ parti di ricambio, materiali ed accessori muniti di marcatura CE e commercializzate esplicitamente per l'impiego sulla tipologia di apparecchiatura oggetto dell'intervento di manutenzione, con indicazione dei modelli con esse compatibili;
- ✓ minuteria e componentistica di base acquisite da reti di distribuzione certificate e sottoposte a sistema di qualità iso 9000;
- ✓ fallimento della ditta produttrice dell'apparecchiatura e/o della ditta produttrice della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio;
- ✓ apparecchiatura fuori produzione per la quale la ditta produttrice non garantisca più la disponibilità delle parti di ricambio, materiali ed accessori.

La ditta, nei casi di utilizzo di pezzi di ricambio non originali, dovrà produrre opportuna documentazione attestante l'equivalenza degli stessi ai rispettivi originali.

La scelta delle parti di ricambio, dei materiali e degli accessori dovrà tener conto della necessità di evitare al massimo le interruzioni di servizio.

La ditta rimarrà l'unica responsabile degli eventuali nocuenti causati dall'impiego di pezzi di ricambio non adeguati.

5.6 Reperimento di *password*, *software* e documenti necessari all'attività manutentiva

Rimane a carico della ditta aggiudicataria il reperimento di tutte le *password*, *software* e documenti necessari all'esecuzione del contratto in oggetto.

5.7 Attività di supporto ai controlli di qualità

La ditta aggiudicataria dovrà garantire tutto il supporto tecnico necessario per permettere di eseguire i controlli di qualità da parte del personale della fisica sanitaria. Tale attività potrebbe comportare anche la presenza di un tecnico *in loco* senza costi aggiunti.

5.8 Ritiro e smaltimento delle parti di ricambio e materiali di consumo esausti

Il ritiro e lo smaltimento dei ricambi, e dei materiali di consumo esausti (batterie, lampade, neon, filtri etc.) dei materiali ed accessori soggetti ad usura sostituiti nell'ambito delle attività previste dall'appalto rimangono a completo carico della ditta, compresi gli oneri derivanti dallo smaltimento di rifiuti speciali prodotti da attività di manutenzione.

Lo smaltimento dei rifiuti speciali dovrà essere effettuato in conformità alle normative vigenti.

Le procedure per lo smaltimento dei rifiuti di cui sopra dovranno essere concordate con il DEC in fase di avviamento del servizio.

Sono esclusi i materiali classificati come rifiuti sanitari speciali il cui smaltimento è a onere dell'Azienda Ulss.

Qualora il materiale sostituito risulti inventariato, la ditta, prima di provvedere allo smaltimento, dovrà richiedere alla Azienda Ulss l'autorizzazione per la relativa dismissione.

5.9 Servizi integrativi ed aggiuntivi

La ditta, se ritenuto opportuno, potrà offrire nella formulazione dei singoli piani e progetti operativi, degli ulteriori servizi o prestazioni aggiuntivi o integrativi a quelli richiesti, purché attinenti all'oggetto complessivo del presente appalto.

Tali prestazioni migliorative dovranno essere comunque comprese nel prezzo complessivo offerto e non potranno avere quotazione separata o alternativa ad altre prestazioni.

5.10 Call center

La ditta dovrà mettere a disposizione dell'Azienda Ulss un *call center* esterno che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate provenienti dalle Unità Operative in grado di ricevere richieste di assistenza telefonica, effettuare analisi delle problematiche e fornire supporto telefonico agli utilizzatori stessi.

Il servizio deve essere reso in lingua italiana nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30

L'onere per la messa a disposizione del *call center* con gli orari di seguito specificati è ricompreso nel canone.

In caso di sciopero del personale la ditta dovrà comunque garantire l'effettuazione del servizio.

Art. 6 Condizioni e modalità di esecuzione dell'appalto

6.1 Personale dell'appaltatore

Per l'effettuazione delle attività manutentive dovrà essere impiegato personale specificatamente formato per le apparecchiature oggetto del contratto presso strutture od organizzazioni di formazione riconosciute dal relativo costruttore.

L'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" si riserva la facoltà di richiedere evidenza di quanto dichiarato dalla ditta.

All'atto della sottoscrizione del contratto la ditta deve consegnare all'Azienda Ulss:

- ✓ l'organigramma e l'elenco nominativo delle risorse umane impiegate nel servizio, indicando per ciascuna di esse: qualifica, profilo professionale, titolo di studio ed esperienza specifica maturata;
- ✓ il nominativo ed il recapito telefonico della o delle persone responsabili della gestione e della manutenzione, nonché dei loro eventuali sostituti durante gli orari di funzionamento delle apparecchiature oggetto del contratto.

La ditta comunque utilizzerà solo ed esclusivamente personale di sicura moralità, qualificato professionalmente che sarà tenuto ad osservare le regole le norme e le disposizioni vigenti presso le strutture della Azienda Ulss.

Durante l'orario di servizio il personale della ditta dovrà portare in evidenza applicato sugli indumenti di lavoro un documento di riconoscimento munito di fotografia.

La ditta dovrà fornire al personale idonei indumenti di lavoro atti a garantire condizioni minime di sicurezza e di igiene, nonché tutti i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle attività oggetto d'appalto.

Sarà facoltà della Azienda Ulss, ogni volta che lo ritenga opportuno, far affiancare al personale della ditta altro personale dipendente dalla Azienda Ulss.

6.2 Orario

Il servizio sarà espletato durante il normale orario di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 escluso i giorni festivi.

La Ditta dovrà indicare un numero telefonico per la reperibilità in caso di forza maggiore ed un numero telefonico, numero di fax, ed indirizzo *e-mail* ove aprire la richiesta di assistenza.

Nella esecuzione dei servizi è esclusa la possibilità da parte della ditta di usufruire di servizi, impianti/attrezzature e materiali di proprietà dell'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" salvo diverso formale accordo.

Art. 7 Documentazione

7.1 Calendari

Come puntualizzato nel dettaglio nell'art. 5 del presente capitolato speciale d'appalto, la ditta dovrà, per ogni anno solare di attività, predisporre i seguenti calendari:

- ✓ calendario delle verifiche periodiche funzionali e di sicurezza elettrica e dei controlli di qualità (cfr. 5.1);
- ✓ calendario degli interventi di manutenzione preventiva programmata (cfr. 5.2);

La ditta dovrà consegnare i calendari al DEC entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto; per ogni anno di attività successivo al primo, i calendari dovranno essere predisposti e consegnata entro la fine dell'anno precedente.

7.2 Rapporti di lavoro

Come previsto, rispettivamente, negli artt. 5.1 e 5.2 del presente capitolato speciale d'appalto, in occasione dell'effettuazione degli interventi per le verifiche periodiche funzionali e di sicurezza elettrica e controlli di qualità e degli interventi di manutenzione preventiva e correttiva la ditta dovrà redigere un documento, per ogni tipologia di intervento e per ogni apparecchiatura, tale verbale dovrà essere firmato dal tecnico che ha effettuato l'attività e

dal DEC o da un suo delegato.

Una copia del rapporto di lavoro dovrà essere inviata all'unità operativa ed e all'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Art. 8 Indivisibilità del servizio

Tutte le attività sopra specificate come oggetto dell'appalto costituiscono un unico lotto indivisibile.

Non saranno pertanto accettate offerte per servizi parziali.

Sarà facoltà dell'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale", acquisita l'autorizzazione all'ulteriore spesa da parte della direzione aziendale, richiedere alla ditta servizi inizialmente non compresi nel presente capitolato tecnico di appalto, fermo restando il rispetto delle norme in materia di varianti al contratto contenute nelle vigenti disposizioni di legge in materia di appalti di pubblici servizi.

Art. 9 Consegna delle apparecchiature

Le apparecchiature oggetto dell'appalto di cui si tratta sono consegnate funzionanti e nelle condizioni di efficienza in cui si trovano.

Eventuali adeguamenti sono a carico della ditta, come previsto dal presente capitolato speciale e, in particolare all'art. 5.4 "*Manutenzione straordinaria*".

Art. 10 Obblighi della ditta

La ditta si impegna ad eseguire con capacità, proprietà e correttezza, attenendosi al presente capitolato speciale d'appalto e alle particolari indicazioni eventualmente impartite dalla Azienda Ulss, tutte le operazioni descritte nel presente capitolato.

La ditta è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto, concordando con il DEC eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

Sono a carico della ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione del servizio oggetto del presente capitolato speciale, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

La ditta dovrà garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione contrattuale di diritto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica presente in gara.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico della ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo

contrattuale e la ditta non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Ulss.

La ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Ulss da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

La ditta garantisce l'Azienda Ulss, escludendone ogni responsabilità, contro azioni o condanne per risarcimento di danni a persone o cose causati a terzi in ragione o in occasione dell'esecuzione del contratto o derivanti da difetti dei prodotti forniti nell'esecuzione del contratto.

La ditta in particolare si obbliga a:

- ✓ rispettare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di antinfortunistica. In particolare dovranno essere utilizzati mezzi personali di protezione;
- ✓ essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari;
- ✓ eseguire tutti gli interventi sotto la propria direzione e sorveglianza;
- ✓ eseguire gli eventuali ordini impartiti dal DEC;
- ✓ comunicare alla Azienda Ulss inconvenienti incontrati e quanto altro possa essere utile per poter ricostruire la storia degli interventi tecnici;
- ✓ fornire le fotografie eventualmente ordinate dal DEC. La ditta dovrà altresì provvedere:
- ✓ ad attenersi alle direttive che verranno impartite dalla Azienda Ulss nell'intento di non recare intralcio all'attività sanitaria;
- ✓ a mantenere la disciplina, far osservare le disposizioni in vigore e quelle che potessero essere emanate in corso d'appalto;
- ✓ a rispettare il regolamento della Azienda Ulss circa l'accesso all'area ospedaliera e gli spostamenti al suo interno;
- ✓ alla gestione della sicurezza elettrica delle apparecchiature in funzione presso la Azienda Ulss che si intende quindi esplicitamente a carico della ditta.

Art. 11 Osservanza della legislazione sulla sicurezza e sul lavoro

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per:

servizio di gestione e manutenzione Full Risk dell'apparecchiatura radiologica fornita da Philips installata presso la u.o. radiologia del p.o. di San Donà di Piave dell'Azienda ULSS 4 "Veneto Orientale", per il periodo di 24 mesi, considerato che:

- l'attività oggetto dell'appalto, pur esplicandosi all'interno delle sedi, si svolge in locali in cui non sussistono altre lavorazioni aziendali, in particolare di tipo sanitario e non sono presenti rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI;
- non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure specifiche di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi. Permane l'obbligo di adottare, indistintamente in tutte le aree in cui si svolgerà il servizio, le misure di tutela generali fornite dall'Ente;
- non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sui lavoratori;
- si rimanda alla ditta aggiudicataria dell'appalto, l'onere di fornire adeguata formazione/informazione sui rischi generali dei lavoratori;
- i responsabili delle strutture in cui si svolgerà l'appalto, sono a disposizione per informare e aggiornare il personale, in merito ai rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro:

È POSSIBILE ESCLUDERE LA PREDISPOSIZIONE DEL DUVRI E LA CONSEGUENTE STIMA DI COSTI PER LA SICUREZZA.

Permane l'obbligo di adottare, indistintamente in tutte le aree in cui si svolgerà il servizio, alcune generiche misure di tutela e precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi durante la lavorazione.

MISURE GENERALI DI TUTELA L'APPALTANTE

- Segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;
- Segnalare al SPP del committente tutti gli infortuni dei propri dipendenti o subappaltatori;
- Smaltire in proprio rifiuti e scarti prodotti dalla sua attività, salvo appositi accordi diversi, nonché a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella consentita dalla normativa vigente.
- Comunicare al Committente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte.
- Dotare il proprio personale di idoneo cartellino di riconoscimento.
- Negli spostamenti seguire percorsi predisposti evitando di ingombrare pavimenti e passaggi.
- Non depositare attrezzature, materiali o prodotti, che possano costituire fonti di pericolo per il personale dell'Azienda o per gli utenti della stessa, nei luoghi di lavoro e di transito dagli stessi utilizzati.

- Non costituisca postazioni di lavoro o utilizzi materiali o prodotti che durante l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto possano produrre effetti dannosi per la salute o pregiudizio per l'incolumità del personale dell'Azienda e degli utenti della stessa.
- Disponga temporaneamente l'interdizione all'accesso di persone, avuto il benessere del Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Appaltatore, qualora, a seguito della lavorazione in atto, tale accesso all'area interessata possa presentare fonte di rischio per il personale dell'Azienda e/o degli utenti della stessa.
- Non utilizzi per l'espletamento della attività oggetto dell'appalto la partecipazione in forma collaborativa attiva del personale dell'Azienda anche se volontaria, qualora non contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa.
- Qualora siano stati assegnati all'Appaltatore dei locali all'interno delle strutture di questa Azienda, utilizzi gli stessi per le finalità previste (uffici, magazzini, spogliatoi, ecc..) riservandosi questa Amministrazione la facoltà di ispezionare detti locali, allo scopo, senza preavviso.
- Non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari dell'Azienda, salvo che ciò non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le indicazioni riportate sulla segnaletica di sicurezza e si assoggetti alle disposizioni del personale dell'Azienda, allo scopo incaricato.
- Non fumi nei luoghi di lavoro.
- Concordi al primo accesso con il responsabile/referente dell'azienda/ servizio le modalità di accesso in Azienda o con il Preposto per l'accesso in unità operativa.
- Qualora si renda necessaria qualsiasi attività che costituisce pericolosa sovrapposizione, l'appaltante insieme a Dirigente /preposto del sito di lavorazione provvederanno a convocare con tempestività una riunione collegiale a cui partecipa anche un componente del SPP.

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS:

Con riferimento all'emergenza in corso si evidenzia l'obbligo da parte del personale della ditta appaltante di osservare le indicazioni Ministeriali (rispetto della distanza, obbligo di indossare la mascherina, lavaggio delle mani). L'azienda "Veneto Orientale" oltre ad aver redatto un DVR specifico, ha in uso delle specifiche procedure per la riduzione e la prevenzione dell'infezione e procedure e requisiti per regolamentare l'accesso attraverso varchi presidiati e il transito all'interno delle strutture. Informazioni dettagliate saranno trasmesse alla ditta aggiudicataria del Servizio preventivamente allo svolgimento delle attività e in sede di riunione di coordinamento.

Con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'appaltatore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro, dovranno essere eseguite, per quanto compatibili, le indicazioni di seguito riportate.

L'Azienda e l'appaltatore fornitore si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto.

L'Azienda e l'appaltatore si impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al

fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta all'Azienda, quale Impresa Appaltante (datore di lavoro committente). L'appaltatore dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

Prima dell'inizio delle attività l'Azienda e il Fornitore sottoscriveranno un apposito documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, in ottemperanza a quanto stabilito D. Lgs. 81/2008. Tale documento, che riprenderà i contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, verrà aggiornato e/o modificato, anche su proposta del fornitore, in caso di modifiche o variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dei lavori e/o di modifiche e variazioni delle modalità operative di effettuazione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

Nel caso tali incontri si dovessero svolgere presso le sedi dell'Azienda u.l.s.s. n. 4 "veneto orientale", si provvede ad allegare anche i seguenti documenti (allegati 1 e 2):

- piano per la gestione dell'emergenza incendio relativo al Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave;
- stima dei rischi e misure preventive da adottare.

L'Azienda Sanitaria, in ottemperanza all'obbligo di coordinamento e verifica, effettuerà attraverso sopralluoghi svolti dai propri servizi (Tecnico, SPP, MC, ecc.) idonei audit atti a certificare l'ottemperanza di ogni parte contraente di quanto sottoscritto in sede di riunioni di coordinamento.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs 81/2008, il personale dovrà essere munito ed esporre una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Per la parte di esecuzione contrattuale eventualmente da svolgersi presso la stazione Appaltante, il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte della Stazione Appaltante non esonera la Ditta dalle sue responsabilità per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro del D. Lgs. 81/08, l'aggiudicatario dovrà produrre una dichiarazione, sottoforma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, attestante quanto segue:

- aver individuato il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione art. 17;
- aver individuato il nominativo del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria art. 18;

- aver valutato tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 17;
- l'idoneità alle mansioni specifiche dei propri dipendenti in base a programmi sanitari definiti dal medico competente art. 41;
- di aver provveduto ad informare/formare il proprio personale sui rischi specifici art. 36.

Resta, invece, inteso che i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno comunque indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs 50/2016.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza

Art. 12 Variazioni

Il parco macchine oggetto dell'appalto potrà subire delle variazioni in relazione a:

- ✓ dismissione di apparecchiature;
- ✓ cessione o acquisizione di servizi o strutture sanitarie a seguito di riorganizzazioni aziendali;
- ✓ acquisizioni di nuove apparecchiature.

L'Azienda Ulss si riserva comunque il diritto nel corso di esecuzione dell'appalto di includere e/o escludere dai servizi una apparecchiatura senza che la ditta possa sollevare alcuna obiezione, la variazione conseguente darà luogo al riesame del canone del contratto, nei limiti di cui all'art. 2 pag. 3 del presente Capitolato .

In relazione alle tipologie di evento indicate nei punti elenco di cui al presente articolo sopra riportati tutte le variazioni (in aumento o in diminuzioni) daranno luogo ad adeguamento del canone a partire dal semestre successivo.

Art. 13 Stipula del contratto

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in una delle forme di cui all'art. 32, comma 14, del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 14 Fasi dell'avvio del contratto e dell'attività di fine contratto

14.1 Generalità

L'appalto di cui si tratta comprende le prestazioni ed i servizi descritti all'art. 5 "*Prestazioni e servizi oggetto dell'appalto*" del presente capitolato speciale d'appalto.

L'insieme dei servizi e delle prestazioni indicate è necessariamente inserito in un quadro organico di progetto di fornitura che deve prevedere un inserimento efficace nella realtà

organizzativa della Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale", nonché una fuoriuscita controllata e progressiva dalla stessa, a fine contratto.

Sono pertanto richieste attività specifiche in fase di *startup* e di fine contratto.

14.2 Fase di avvio del contratto

La ditta dovrà effettuare lo svolgimento e la gestione delle attività in sovrapposizione con il precedente gestore ("*passaggio consegne*") con lo sviluppo di appositi piani di manutenzione.

La ditta dovrà effettuare 10 gg prima dell'inizio dell'appalto un sopralluogo per verificare lo stato in cui si trovano le apparecchiature. Eventuali criticità sullo stato del sistema dovranno essere formulate durante l'incontro in contraddittorio con un rappresentante della stazione appaltante e possibilmente con un rappresentante della ditta che ha in carico la manutenzione delle attrezzature. L'azienda si riserva di valutare in modo "autonomo" eventuali criticità segnalate ricordando quanto riportato nell'art. 9.

La predisposizione del piano comincerà alla stipula del contratto e dovrà concludersi entro 30 giorni solari ovvero in un termine inferiore opportunamente concordato.

Entro la scadenza di tale fase l'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, qualora la collaborazione sviluppata nel periodo trascorso dovesse profilare difficoltà, accertate e documentabili, nella successiva erogazione del servizio.

La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata, previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, a mezzo PEC e/o raccomandata A.R..

Qualora la facoltà di recesso venga esercitata, l'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" dovrà riconoscere alla ditta un corrispettivo in relazione all'opera di collaborazione fornita o prestata nella fase transitoria, determinato nella misura dei servizi resi, escludendo ogni altro risarcimento alla ditta. In ogni caso la ditta dovrà impegnarsi a supportare l'Azienda nelle operazioni di ripristino dei servizi alle condizioni esistenti alla data d'inizio del periodo di transizione.

In ogni caso, durante le fasi di avvio del contratto sino alla presa in carico definitiva che determini l'inizio della fase di esercizio, nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria.

14.3 Esercizio

Tale fase prevede l'erogazione dei servizi previsti secondo il piano della fornitura così come accordato e approvato. L'esercizio a regime inizierà al completamento della fase di *avvio* e si estenderà fino al termine del contratto, fatti salvi, naturalmente, in casi di cessazione anticipata previsti dal presente capitolato speciale e dalla normativa vigente.

14.4 Fase finale

A scadenza del contratto la ditta deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- ✓ conclusione delle attività programmate pendenti;
- ✓ esecuzione di tutte le manutenzioni correttive la cui richiesta è pervenuta prima del termine di scadenza contrattuale, che dovranno essere comunque concluse entro i tempi previsti dal presente capitolato, anche oltre il termine di scadenza contrattuale;
- ✓ svolgimento e gestione delle attività in sovrapposizione con il successivo gestore (*passaggio consegne*);
- ✓ 10 gg. prima della scadenza del contratto dovrà mettere a disposizione un tecnico per una giornata per la verifica dello stato delle apparecchiature.

La ditta aggiudicataria dovrà entro 30 giorni prima della conclusione dell'appalto, presentare il Piano di chiusura del servizio che dovrà contenere i seguenti elementi:

- ✓ Piano di attuazione della conclusione delle attività programmate pendenti
- ✓ Gestione delle attività in sovrapposizione con il successivo gestore ("passaggio di consegne").

Entro 7 giorni dalla data di conclusione dell'appalto, consegnare la Relazione di termine del servizio, con evidenza della congruità rispetto al Piano di chiusura del Servizio, elenco eventuali difformità rispetto al piano di chiusura del Servizio, con proposta di soluzioni relative.

Art. 15 Pagamento del corrispettivo e tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento del servizio in oggetto avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica a cadenza bimensile, che sarà liquidata dall'ufficio competente entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

Ogni singola fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere corredata dai rapporti tecnici (manutenzione preventiva, sicurezza elettrica, manutenzione correttiva, etc.) firmati eseguiti durante il periodo di riferimento.

La fattura dovrà indicare i dati di dettaglio del servizio e il codice identificativo gara, così come di seguito specificato:

- ✓ denominazione dell'ente: Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" e P.IVA: 02799490277;
- ✓ codice Identificativo Gara
- ✓ codice Univoco Ufficio assegnato dall'Ipa all'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale":

UFMA9N;

- ✓ il totale della fattura.

L'Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale", a garanzia della puntuale osservanza delle norme contrattuali potrà sospendere, fermo restando l'applicazione di eventuali penalità, i pagamenti alla ditta, cui siano state contestate delle inadempienze nell'esecuzione del contratto, finché la ditta non abbia provveduto ad adempiere regolarmente (art. 1460 c.c.).

Tracciabilità dei pagamenti

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 3 L. 136/204 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e alle forniture pubbliche devono avvenire su conti correnti dedicati, stante l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta aggiudicataria, dovrà, pertanto, provvedere a comunicare all'Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale" gli estremi del proprio conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura, nonché le generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso.

In assenza di tale comunicazione, non sarà possibile procedere al pagamento. Si richiama, altresì, l'attenzione a quanto disposto dall'art. 6, 1 e 2 commi della summenzionata legge, in materia di sanzioni a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 16 Protocollo di legalità'

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato con D.G.R. n. 951 del 2 luglio 2019 e sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto il 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

(<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>).

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della presente procedura verrà immediatamente ed automaticamente (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso la stazione appaltante applica a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla

prima erogazione utile.

- 2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

- 3) nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c. p.
- 4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

La Stazione Appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n° 629 del 6/09/1982, convertito nella L. n° 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della "Ditta Aggiudicataria", per valutare l'opportunità della prosecuzione del servizio oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante, ai sensi dei suddetti Protocolli di Legalità, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Art. 17 Codice di comportamento

La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale", approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 52 del 30.01.2014 **pubblicato nel sito www.aulss4.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.**

La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 18 Norme per la prevenzione della corruzione

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione **2018- 2020**, approvato dall'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, sulla base della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e della delibera C.i.V.I.T. n. 72 dell' 11 Settembre 2013 "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione" **pubblicato nel sito www.aulss4.veneto.it – Sez. Amministrazione Trasparente.**

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 19 Garanzia definitiva

La ditta per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento

Art. 20 Verifiche e controlli sull'espletamento del servizio

L'Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale", per verificare la rispondenza del servizio effettuato dalla ditta alle disposizioni contenute nel presente capitolato e nelle disposizioni vigenti in materia, si riserva di effettuare controlli, con ampia e insindacabile facoltà, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà più opportune; la ditta, senza che possa nulla eccepire, presterà la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il personale della Azienda Ulss all'uopo delegato, o un suo sostituto, potrà effettuare, anche con personale e strumenti messi a disposizione dalla ditta, verifiche, misure e prove che riterrà opportune al fine di verificare la rispondenza dell'attività eseguita alle condizioni contrattuali, nonché la funzionalità e la sicurezza delle apparecchiature alla normativa in vigore e allo stato dell'arte.

In ogni caso i suddetti controlli saranno effettuati preferibilmente alla presenza di un rappresentante della ditta.

Qualora dai controlli dovesse risultare che il servizio non viene svolto conformemente al presente capitolato speciale, la ditta dovrà provvedere a sue cure e spese, tempestivamente, e comunque entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi, ad eliminare le disfunzioni e/o irregolarità rilevate, salvo l'applicazione di quanto previsto nei successivi articoli in materia di penalità e di risoluzione del contratto.

Art 21 Monitoraggio e controllo del servizio

Per la buona gestione dell'appalto il DEC concorderà incontri periodici per verificare, monitorare l'andamento del servizio rispetto ai livelli di prestazioni previste.

A livello operativo, l'Azienda si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni.

Art. 22 Penalità

Salve più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, per ogni violazione o inesatto adempimento o ritardo nell'adempimento, anche parziali, degli obblighi derivanti da prescrizioni di legge, dal presente Capitolato speciale, l'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" applicherà nei confronti della ditta le penali di seguito riportate:

Eccesso di rilievi sull'obiettivo

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno conteggiati i rilievi afferenti al servizio di cui si tratta, nonché gli inadempimenti generici o afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti dal capitolato.

Verranno considerati i rilievi formulati per iscritto nel semestre precedente e verrà attivata l'applicazione della penale qualora i rilievi mossi siano uguali o superiori a 4.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" si riserva di applicare una penale pari allo 0,5% dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento).

Slittamento dell'avvio

In caso di mancato rispetto dell'avvio del contratto, l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 1 per mille del per ogni giorno di ritardo.

In tal caso l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.

Ritardo nella esecuzione delle verifiche periodiche funzionali e di sicurezza elettrica e controlli di qualità rispetto al calendario concordato tra l'Azienda Ulss e la ditta

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica.

Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 1 segnalazione di disservizio.

Il ritardo nella esecuzione delle verifiche periodiche funzionali e di sicurezza elettrica e controlli di qualità rispetto al calendario concordato tra l'Azienda Ulss e la ditta determinerà il superamento del valore inteso come soglia, per cui l'Azienda ULSS si riserva di applicare per ciascun giorno di ritardo una penale pari allo 0,5 per cento dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo per ciascun articolo difforme.

Ritardo nella esecuzione del servizio di manutenzione preventiva programmata rispetto al calendario concordato tra l'Azienda Ulss e la ditta

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica.

Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 1 segnalazione di disservizio.

Il ritardo nella esecuzione del servizio di manutenzione preventiva programmata rispetto al calendario predisposto dalla ditta determinerà il superamento del valore inteso come soglia, per cui l'Azienda ULSS si riserva di applicare per ciascun giorno di ritardo, una penale pari

allo 0,5 per cento dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo per ciascun articolo difforme.

Omessa esecuzione del servizio di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica.

Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 1 segnalazione di disservizio.

In caso di omessa esecuzione del servizio di manutenzione correttiva ordinaria secondo le modalità ed i termini del capitolato speciale d'appalto e di mancata risoluzione del problema (al di fuori delle ipotesi in cui la ditta fornisca comprovata evidenza documentale dell'impossibilità di ripristino del funzionamento), l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" si riserva di applicare, per ogni giorno di fermo dell'apparecchiatura, una penale pari allo 0,5 per cento dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento).

Ritardo sui tempi di intervento e risoluzione previsti

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica.

Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 1 segnalazione di disservizio.

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio di assistenza secondo le modalità ed i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto e di risoluzione del problema, per ogni giorno di ritardo l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" si riserva di applicare una penale pari al 5% dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento).

Fornitura di parti di ricambio, materiali soggetti ad usura e accessori

L'Amministrazione avrà la facoltà di procedere a verifiche a campione per accertare che la ditta utilizzi pezzi di ricambio e materiale usurabile conforme a quanto richiesto nell'art. 5.4 "Fornitura pezzi di ricambio".

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal suddetto art. 5.4 del presente capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari allo 2 per cento dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

Mancato rispetto degli orari di copertura del servizio

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica.

Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 1 segnalazione di disservizio.

In caso di mancato rispetto degli orari di copertura del servizio previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari allo 2 per cento dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto del contratto.

Interruzione del servizio, violazioni relative a scioperi e cause di forza maggiore

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazioni di disservizio

effettuato dal personale Aziendale.

Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 1 segnalazione di disservizio.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda ULSS si riserva di applicare una penale pari al 2 per cento dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo.

Violazione degli adempimenti connessi alla mancata osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs 81/2008, compreso l'uso dei dispositivi di protezione individuale

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazioni di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 1 segnalazione di disservizio. Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda ULSS si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo.

Art. 23 Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, verranno contestati alla ditta per iscritto dall'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale".

In caso di contestazione dell'inadempimento, la ditta dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale", nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale", a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate alla ditta le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, l'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto alla ditta a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dalla ditta, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

l'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" potrà applicare alla ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto del contratto; la ditta prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato speciale non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato speciale per il ritardo non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In tale ultimo caso, la ditta è obbligata a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte dell'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale".

Art. 24 Infortuni e danni a cose e persone

L'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere sarà già compensato e compreso nei corrispettivi del contratto.

Art. 25 Adeguamento alle norme interne

La ditta ed il personale da esso dipendente dovranno uniformarsi a tutte le norme di carattere generale e speciale emanate dall'Azienda Ulss per il proprio personale rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero a quelle appositamente emanate per il personale dell'appaltatore.

Tali direttive saranno oggetto di comunicazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto nel periodo di *start up*.

Nello svolgimento del servizio l'appaltatore dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi ospedalieri, con l'osservanza degli orari di svolgimento del servizio.

L'appaltatore ed il personale dallo stesso impiegato, sono vincolati al rispetto del segreto d'ufficio e al rispetto delle normative sulla *privacy* vigenti.

Il mancato rispetto di quanto sopra, sarà comunicato e oggetto di sanzione dalla stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore.

Art. 26 Danni a terzi – coperture assicurative

E' obbligo della ditta stipulare con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera), avente per oggetto e richiamando espressamente nella "Descrizione del Rischio", il medesimo oggetto del presente appalto, con massimale RCT non inferiore ad € 5.000.000,00 unico e per sinistro, e con un massimale RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 unico e per sinistro, e con validità non inferiore alla durata del servizio. E' ammessa la copertura annuale della polizza con le specifiche che seguono più avanti.

La polizza dovrà inoltre espressamente riportare:

1. il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, annuo senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
2. annoverare tra i terzi la Stazione Appaltante, tutti i suoi dipendenti e tutti coloro che prestano la loro attività per l'esecuzione dell'appalto;
3. annoverare tra gli assicurati, tutte le società partecipanti al servizio oggetto del presente appalto, compresi i propri dipendenti e tutti coloro che partecipano alle attività;
4. riportante espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore

periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;

5. riportare espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibile alla Stazione Appaltante.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCTO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (appendice di recisazione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente appalto, richiamandone l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri né limiti per massimale annuo.

La polizza e/o l'appendice di precisazione, dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento. Le quietanze di rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate in originale o in copia conforma alla Stazione Appaltante, nei 30 giorni successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma di pagamento.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento.

Art. 27 Diritto di sciopero

L'oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, si applicherà la Legge 146/90 e s.m.i., che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali ed aziendali, per quanto riguarda i contingenti di personale. La ditta dovrà provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare alla Azienda la data effettiva dello sciopero programmato.

Art. 28 Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e 1454 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/16, il contratto dovrà ritenersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- 1) senza che ciò comporti oneri per la ditta nei seguenti casi:
 - a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
 - b) per modificazioni istituzionali dell'assetto organizzativo del committente per effetto di disposizioni legislative e regolamentari o per eventuali cambiamenti che non consentano la prosecuzione totale o parziale del servizio;
 - c) in caso di impossibilità ad eseguire il servizio da parte dell'Impresa aggiudicataria per fatto non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (art. 1218, 1256 e 1463).

Nei casi previsti di cui alla lettera a), b) e c) la risoluzione si applica senza che l'Impresa

aggiudicataria possa pretendere danni o compensi di sorta.

2) con oneri e spese a carico della ditta, nei seguenti casi:

- a) nel caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- b) in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3 del DPR n. 252/98;
- c) qualora l'Impresa aggiudicataria venga a perdere i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture e servizi pubblici e, comunque, quelli relativi alla procedura attraverso i quali è stata scelta l'Impresa aggiudicataria medesima;
- d) emanazione, nei confronti dell'appaltatore, di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli art.2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- e) mancato rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro temporaneo;
- f) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili alla Ditta, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- g) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione delle prestazioni, degli obblighi minimi e condizioni contrattuali;
- h) impedimento in qualsiasi modo all'esercizio del potere di controllo da parte dell'Azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale" sull'andamento del servizio;
- i) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
- j) sopravvenuta situazione di fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di liquidazione;
- k) perdita dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente in materia e dal Disciplinare di gara;
- l) cessione del contratto e subappalto;
- m) cessione del credito o atti di trasformazione della ditta non autorizzati espressamente dall'Azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale";
- n) sospensione ingiustificata del servizio;
- o) esecuzione delle transazioni conseguenti ai pagamenti effettuati in esecuzione del presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.;
- p) inosservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quello integrativo adottato dall'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto orientale" con deliberazione del direttore generale n. 52 del 30 gennaio 2014;

q) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 15 "Penalità" del presente capitolato speciale;

r) in tutti i casi espressamente previsti nel presente capitolato speciale.

La risoluzione del contratto comporterà, in ogni caso, il diritto all'incameramento della cauzione.

Salvo il diritto dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" al risarcimento dei maggiori danni.

Art. 29 Risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter d. lgs n. 165/2001 "incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione"

La ditta con la sottoscrizione del contratto, attesterà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell' A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda ULSS n. 4 nei confronti della Ditta.

Art. 30 Obbligo dell'appaltatore di osservanza delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità

Al presente contratto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07.09.2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>) e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

La ditta si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. La ditta si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni

che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

Art. 31 Subappalto e cessione del contratto

La ditta esegue in proprio il servizio oggetto del presente capitolato speciale.

E' ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, e s.m.i.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.106 del Codice degli appalti.

E' fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti punti, l'AULSS, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

A norma dell' art. 2558 c.c., è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi e per gli effetti del contratto di cessione.

Allo stesso modo, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di esecutore del contratto.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell'AULSS, alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'originario concorrente alla gara. Nei 60 giorni successivi, l'AULSS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni non risultino sussistere i requisiti antimafia. Decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'AULSS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Si precisa, inoltre, che, nel caso di somme addebitate al cedente o al prestatore di servizio a titolo di risarcimento del danno, tali somme verranno documentate attraverso nota di addebito fuori campo IVA, ai sensi dell' art. 1 del D.P.R. 633/72.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 32 Facoltà di recesso

Qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale, di Area Vasta o CONSIP per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto, l'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" si riserva la facoltà insindacabile di recedere dal contratto con la ditta, mediante

invio lettera a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e dell'art. 21 *sexies* della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell' art.1373 – II comma – del Codice Civile, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria.

Ai sensi della normativa vigente è comunque riservata all'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" la facoltà di recedere dal contratto previa apposita comunicazione da inviare a mezzo posta elettronica certificata con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data del recesso.

Art. 33 Comunicazioni

Le comunicazioni concernenti l'esecuzione del contratto possono essere effettuate sia a mezzo posta elettronica certificata, *mail* ordinaria e a mano in relazione all'oggetto della comunicazioni.

Art. 34 Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico della ditta tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale".

Art. 35 Controversie

Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

In ogni caso, nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la ditta aggiudicataria non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva, posta a garanzia del medesimo e fatta salva la facoltà per l'azienda sanitaria di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 36 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale e negli altri atti di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 è la dott. Maria Zanandrea, Direttore U.O.C. Provveditorato.